ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI C.E.R. 20.03.01

Lotto nr. 1 – Trasporto *vs* impianto ERSU S.P.A - CIG: 8537909963
Lotto nr. 2 – Trasporto *vs* impianto CERMEC S.P.A – CIG: 853792241F

L'anno 2021 e questo giorno 11 del mese di Gennaio si procede alla stipula - in modalità elettronica - della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

T R A

SISTEMA AMBIENTE S.P.A. con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti, C.F./P.Iva e nr. iscrizione 01604560464 nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Lucca, sez. Ordinaria, numero REA 153272, capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, nella persona del Dott. Matteo Romani, C.F. RMNMTT73D18E715L, che dichiara di intervenire in questo atto, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto di SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (in seguito, per brevità, anche *Committente*), alla firma del presente atto legittimato in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.12.2020

E

VANNI AUTOTRASPORTI SRL, con sede legale in Viareggio (LU), Via dei Comparini n. 97, C.F./P.Iva/Iscrizione C.C.I.A.A. di Lucca n. 00916020464, n. REA 108186, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 105.000,00, in persona di Vanni Poldino, C.F.

VNNPDN32D30C236T, che interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, in seguito denominato per brevità denominato *Appaltatore* o *Affidatario,*

congiuntamente indicate come ***Parti***

Premesso che:

- Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge nr. 76 del 2020 convertito in legge con modificazioni nr. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge sopra indicato, per l'affidamento fino al 31.12.2021 (con opzione di proroga contrattuale per 12 mesi) del servizio di trasporto di rifiuti R.S.U. indifferenziati C.E.R. 20.03.01 [verso impianto gestito da Ersu SpA sito in Località Pioppogatto, Massarosa (Lucca) e verso impianto gestito da Cermec SpA sito in Massa (MS)];
- al termine delle operazioni di gara, in data 18 dicembre 2020, il servizio sopra indicato è stato affidato in via provvisoria alla società Vanni Autotrasporti S.r.l.;
- che, in data 31 Dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A. – ai sensi ed in ottemperanza al combinato disposto di cui agli articolin32, comma 5 e 33, comma 1, D.Lgs. 50/2026 e ss.mm.ii., ha aggiudicato in via definitiva il servizio di trasporto di rifiuti R.S.U. indifferenziati C.E.R. 20.03.01, lotto nr. 1 e lotto nr. 2, alla società Vanni Autotrasporti S.r.l.;

- nei confronti della società Vanni Autotrasporti S.r.l. sono stati espletati i prescritti controlli al fine di verificare il sussistere dei requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara (documentazione conservata in atti al fascicolo presso l'*U.O. Gare e Contratti* della *Committente*), ad esclusione della richiesta di Informativa Antimafia ancora in istruttoria presso Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- la società Vanni Autotrasporti S.r.l. è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sez. regionale della Toscana, per le categorie 1 (classe B), 4 (classe A) e 5 (classe C), come da documentazione conservata in atti al fascicolo presso l'*U.O. Gare e Contratti* della *Committente*;
- la società Vanni Autotrasporti S.r.l. è iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi al n. LUT4951833L come da documentazione conservata in atti al fascicolo presso l' *U.O. Gare e Contratti* della *Committente*;
- la società Vanni Autotrasporti S.r.l. è iscritta alla *White List* della Prefettura di Lucca (scadenza il 14.05.2021), sez. I, III, V, VI, VII, X;
- la società Vanni Autotrasporti S.r.l., a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. PC4RYX50 emessa dalla compagnia di assicurazione ZURICH INSURANCE PLC - Agenzia di Viareggio (LU) – per l'importo di € 9.764,20 (corrispondente al 10% importo contrattuale stimato), conservata in copia in atti al fascicolo presso l'*U.O. Gare e Contratti* della *Committente*;
- la società Vanni Autotrasporti Srl ha presentato copia di polizza RC All nr. 197C1354 emessa da ZURICH INSURANCE PLC con massimali idonei e copia polizza Libro Matricola nr. 028304019 emessa da GENERALI ITALIA SPA, documenti tutti conservati in atti al fascicolo presso l'*U.O. Gare e Contratti* della *Committente*;
- il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva in assenza di liberatoria della B.D.N.A. relativa alla Informazione antimafia

le Parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

2.1 Le premesse al presente contratto, gli atti di gara, la documentazione prodotta e

trasmessa da Vanni Autotrasporti S.r.l. ed i documenti acquisiti dalla *Committente*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2.2 L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;

c) dalle disposizioni della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e ss.mm.ii.;

d) dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 L'appalto, "a misura", ha ad oggetto il servizio di trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (C.E.R. 20.03.01) dalla stazione di trasferimento della Sistema Ambiente S.p.A. sita in Lucca, fraz. Sant'Angelo in Campo, ai seguenti impianti:

1) impianto di valorizzazione, biostabilizzazione e compostaggio (VBC) gestito da ERSU SPA, sito nel Comune di Massarosa (Lucca), loc. Pioppogatto, Via della Pieve snc;

2) impianto gestito da CERMEC SPA, sito in Massa Carrara, via Dorsale (zona industriale Apuana).

3.2 Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà, nel periodo di vigenza del contratto, nel caso in cui si rendesse necessario e per cause indipendenti dalla propria volontà, di richiedere il trasporto di rifiuti urbani non differenziati dalla stazione di trasferimento della *Committente* sita in Lucca, fraz. Sant' Angelo in Campo, ad altri impianti. In tal caso si procederà a separata negoziazione di prezzi, patti e condizioni.

3.3 Le richieste effettive di servizio all'*Appaltatore* saranno formulate sulla base delle contingenti necessità della *Committente*. I viaggi dovranno essere effettuati dal lunedì al sabato (compresi) sulla base di un programma comunicato dalla *Committente* per iscritto entro il giovedì della settimana precedente.

Articolo 4 – NATURA DEI SERVIZI E CRITERI GENERALI REGOLANTI IL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto deve intendersi, ad ogni effetto di legge, attività di pubblico interesse soggetto alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Esso non potrà pertanto essere sospeso, salvo casi di dimostrata forza maggiore.

L'arbitraria sospensione o l'abbandono del servizio legittimerà la *Committente* a sostituirsi all'*Appaltatore* per l'esecuzione di ufficio delle attività previste nel presente appalto, con il diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni subiti, eventualmente anche sulla cauzione prestata, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere effettuato osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio per l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- salvaguardare la flora, la fauna ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 5 – IMPORTI CONTRATTUALI

5.1 Il corrispettivo del servizio, effettivamente richiesto e reso, sarà conteggiato sulla base del quantitativo trasportato e dei seguenti prezzi unitari:

a) il prezzo per il servizio di trasporto di una tonnellata di R.S.U. indifferenziati dalla stazione di trasferimento della Sistema Ambiente S.p.A. sita in Lucca, loc. Sant'Angelo in Campo all'impianto VBC di Pioppogatto, Massarosa, Lucca, gestito da ERSU S.P.A. è pari ad **€/t 7,79 (euro sette/79) oltre Iva;**

b) il prezzo per il servizio di trasporto di una tonnellata di R.S.U. indifferenziati dalla stazione di trasferimento della Sistema Ambiente S.p.A. sita in Lucca, loc. Sant'Angelo in Campo all'impianto gestito da CERMEC SPA sito in Massa Carrara è pari ad **€/t 8,25 (euro otto/25) oltre Iva.**

5.2 I prezzi sopra indicati non sono soggetti a revisione durante la vigenza contrattuale

(fino al 31.12.2021 con opzione di proroga contrattuale per 12 mesi).

5.3 All'*Appaltatore* non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo relativamente all'eventuale differenza di quantitativo di rifiuti tra quanto effettivamente trasportato (e conferito) e quanto indicato in sede di gara come quantitativo stimato previsto (articolo 4 del Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale).

Articolo 6 – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA CONTRATTUALE

6.1 L'appalto ha durata fino al **31.12.2021 con decorrenza dal giorno 11 Gennaio 2021.**

6.2 La Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche.

La proroga risulterà da atto scritto della Committente.

Articolo 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

7.1 L'*Appaltatore* prende atto che il carico dei veicoli presso l'impianto di Sistema Ambiente S.p.A. avverrà ordinariamente su sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, inclusi i festivi infrasettimanali, con eccezione, normalmente, delle domeniche e che il carico avverrà dalle ore 06.15 fino alle ore 18.00 di ciascun giorno lavorativo (con esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le ore 12.30), mentre, nei giorni festivi infrasettimanali ed il sabato le operazioni di carico termineranno alle ore 11.30.

7.2 Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in ogni caso, mediante semplice preavviso, la facoltà di ampliare tali giorni ed orari, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

7.3 Vanni Autotrasporti S.r.l. si impegna ad effettuare il servizio con puntualità e tempestività ed in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni, presenti e future, sulla conduzione sia della sede impiantistica di partenza di Sistema Ambiente S.p.A. sia della sede impiantistica di destino.

7.4 L'*Appaltatore* si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire alla *Committente* di effettuare, nel corso della gestione, ogni eventuale controllo o misurazione

del servizio reso, anche a campione, in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza alcuna spesa aggiuntiva a carico di Sistema Ambiente S.p.A.

7.5 L'*Appaltatore* svolgerà il servizio con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale formato a norma di legge, propri attrezzi e macchine, nonché mediante organizzazione complessiva, integralmente a proprio rischio e spese e nel rispetto delle vigenti norme di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei paragrafi precedenti del presente articolo, la *Committente* potrà risolvere il contratto, detraendo le somme dovute nel periodo in cui si è verificata la violazione.

7.6 Il trasporto del materiale è a completo rischio e pericolo dell'*Appaltatore* e deve avvenire nel pieno rispetto del D.P.R. 152/06 ss.mm.ii. e del trasporto di merci conto per terzi.

L'*Appaltatore* si impegna a garantire che, a bordo dei veicoli utilizzati per il servizio, dovranno sempre essere presenti una copia autentica dell'autorizzazione al trasporto e il documento di accompagnamento dei rifiuti/formulario di identificazione dei rifiuti. Quest'ultimo documento, emesso dalla *Committente*, dovrà essere restituito timbrato e firmato dal gestore dell'impianto di destino, e dovrà riportare l'indicazione della data e dell'ora del conferimento.

La mancata riconsegna da parte dell'*Appaltatore* di tali documenti, completi in ogni loro parte, ne comporterà, salvo l'accertamento di grave inosservanza contrattuale o di legge, da valutare a parte, l'esclusione dalla contabilizzazione e, quindi, dal pagamento.

Articolo 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

8.1 Il pagamento del corrispettivo – fisso ed immodificabile per l'intera durata del contratto – avverrà tramite b.b., previa acquisizione del D.U.R.C. e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

8.2 In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto i pagamenti avverranno, ai sensi dell'art 113-bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

Gli interessi moratori – salvo che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Sistema Ambiente

S.p.A. – sono fissati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell'art. 2 L. 231/2002 e ss.mm.ii.), maggiorato di 4 punti percentuali.

8.3 Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata.

Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico (codice SDI: SUBM70N) e in fattura dovrà essere indicato il CIG (numero identificativo gara) assegnato al presente affidamento (in caso contrario, sarà richiesta nota di credito a totale storno della fattura e l'emissione di nuova fattura).

8.4 Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24/04/2017 n. 50 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24.04.2017 – S.O. n. 20), i pagamenti relativi al presente appalto sono soggetti al meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/72, in base al quale l'Iva viene assolta dalla *Committente*.

L'*Appaltatore*, pertanto, dovrà emettere fatture contenenti tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del DPR n. 633/72, riportanti in calce la dicitura "scissione dei pagamenti". La committente, pertanto, procederà a corrispondere all'*Appaltatore* il solo imponibile.

8.5 Ogni mese, la Vanni Autotrasporti S.r.l. dovrà rimettere a Sistema Ambiente S.p.A. fattura relativa al servizio espletato nel mese precedente, con l'elenco dei singoli trasporti effettuati, allegando le attestazioni di carico/scarico presso l'impianto a destino.

Saranno ammesse in contabilità e, quindi, a pagamento, esclusivamente le quantità dei rifiuti prelevati risultanti dai documenti di accompagnamento restituiti a Sistema Ambiente S.p.a., debitamente compilati e sottoscritti in ogni loro parte, entro e non oltre 5 gg. dalla fine del mese a cui si riferiscono.

Saranno esclusi i documenti incompleti o trasmessi oltre il suddetto termine.

8.6 L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da D.U.V.R.I., pari ad € 440,00, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

8.7 A garanzia dell'osservanza da parte dell'esecutore degli obblighi retributivi, la *Committente* potrà richiedere la documentazione indicata all'art. 12.9 del Capitolato speciale d'appalto.

8.8 In caso di gravi inosservanze delle norme del presente contratto o delle disposizioni di legge da parte dell'Appaltatore, Sistema Ambiente S.p.A. potrà, previa contestazione scritta, sospendere i pagamenti finché tali inadempienze non siano rimosse e salvo che queste non costituiscano motivo di risoluzione del contratto e/o risarcimento dei danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1 Le *Parti*, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 di detta legge, tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

9.2 L'*Appaltatore* dichiara di essere a conoscenza che la *Committente* risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

9.3 L'*Appaltatore* è obbligato, altresì, ad assicurare nei confronti del personale dipendente tutte le misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni sollevando Sistema Ambiente S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo. Al personale stesso è fatto obbligo di sottoporsi alle vaccinazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Tutti gli oneri saranno a carico dell'*Appaltatore* che dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 10 – MODALITA' DI CARICO – FERMO MACCHINA

10.1 La pesatura di ciascun carico effettuato avverrà, a cura della *Committente*, presso la pesa - sita nella stazione di trasferimento di Sant'Angelo in Campo (Lucca) - che, sottoposta a verifiche degli enti competenti, farà piena prova ai fini della fatturazione.

10.2 Sistema Ambiente S.p.A. procederà, nella propria sede impiantistica di partenza, tramite gli strumenti di pesatura in dotazione, alla doppia pesata del mezzo operante il

trasporto, sia al momento dell'ingresso dello stesso, vuoto, sia, a carico avvenuto, prima dell'uscita, con conseguente attribuzione del peso netto in partenza.

10.3 L'*Affidatario* assume, inoltre, l'obbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi, a destino, per ogni viaggio effettuato, in entrata ed in uscita. Sistema Ambiente S.p.A. potrà richiedere, in ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

10.4 I veicoli adibiti al trasporto dovranno avere, nella parte superiore dei cassoni, una apertura che permetta il carico anche dall'alto ed essere dotati di sistemi di copertura atti ad impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto (apposito coperchio o telo).

10.5 In caso di (eventuale) fermo meccanica per elevati livelli di radioattività, all'*Appaltatore* potrà essere rimborsato un costo giornaliero forfettario pari ad € 150,00.

Articolo 11 – MEZZI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

11.1 Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto (almeno n. 4), Euro 5 o superiore, di tipo autoarticolati con semirimorchi, attrezzati con sistema di carico e scarico Walking – floor o altra attrezzatura idonea per trasporto R.S.U. (no vasca ribaltabile) aventi portata effettiva non inferiore a q.li 260 e volume del cassone non inferiore a mc. 85 e aventi caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie vigenti.

11.2 Tutti i mezzi impiegati nell'appalto dovranno essere coperti da assicurazione "inquinamento".

11.3 Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato a norma delle vigenti disposizioni di Legge Nazionali e Regionali.

Articolo 12 – RESPONSABILITA' DEL TRASPORTO

12.1 Il trasporto del materiale oggetto di contratto è a completo rischio e pericolo dell'*Appaltatore* e deve avvenire nel rispetto del D.P.R. 152/06 e ss.mm.ii. e del trasporto di merci per conto terzi.

Del mancato rispetto di tali norme, unico responsabile sarà sempre e comunque l'*Appaltatore*.

12.2 Gli autoveicoli con cui si esegue il servizio dovranno avere sempre a bordo:

i. copia autentica dell'autorizzazione al trasporto;

ii. documento di accompagnamento dei rifiuti/formulario di identificazione dei rifiuti.

Tale ultimo documento, emesso dalla *Committente*, dovrà essere restituito timbrato e firmato dal gestore dell'impianto di destino e riportante l'indicazione della data ed ora del conferimento.

La mancata riconsegna di tali documenti, completi in ogni loro parte, ne comporterà, salvo l'accertamento di grave inosservanza contrattuale o di Legge, da valutare a parte, l'esclusione dalla contabilizzazione e quindi il pagamento.

Articolo 13 – PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1 Nessun motivo giustifica la mancata presenza dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti giornalieri, fatti salvi i motivi di forza maggiore da documentare a cura dell'Appaltatore. Si dà atto che non rientrano nei motivi di forza maggiore l'indisponibilità di mezzi per guasti.

13.2 Per il mancato espletamento di un viaggio programmato sarà applicata una penale pari ad € 250,00; in caso di ulteriori mancanze, la penale sarà aumentata ogni volta del 30% (es. mancato 1° viaggio: € 250,00; mancato 2° viaggio: € 325,00; mancato 3° viaggio: € 422,50; ecc.). Resta salvo in ogni caso l'obbligo per l'*Appaltatore* di recuperare tali mancanze entro e non oltre i 2 giorni lavorativi successivi, pena la risoluzione del contratto.

13.3 Se tali disservizi dovessero ripetersi per 2 giorni lavorativi consecutivi, sarà facoltà della *Committente* risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1564 del C.C. e 108, comma 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

13.4 Una penale secca di € 300,00 (euro trecento/00) potrà essere applicata qualora l'*Appaltatore* effettui anche un solo trasporto senza documenti di accompagnamento.

13.5 Le penali saranno contestate con pec o lettera raccomandata ed applicate previo contraddittorio scritto.

13.6 L'ammontare delle eventuali penali verrà fatturato con cadenza bimestrale ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

Articolo 14 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Sistema Ambiente S.p.A., in caso di gravi inosservanze delle norme del presente contratto o del Capitolato speciale d'appalto o delle disposizioni di Legge da parte dell'*Appaltatore*, previa contestazione scritta, potrà sospendere i pagamenti finché tali inadempienze non siano rimosse e salvo che queste non costituiscano motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva di cui in premessa.

Articolo 15 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1 Le *Parti* convengono espressamente che il subappalto è vietato in quanto l'*Appaltatore* non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

15.2 Per la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto si applica la disposizione di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

15.3 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

Articolo 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'*Appaltatore*, Sistema Ambiente S.p.A. avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva. L'*Appaltatore* dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

L'*Appaltatore* si impegna e si obbliga al pagamento del premio alla scadenza.

Articolo 17 – CONTROLLI

Sistema Ambiente S.p.A., a suo insindacabile giudizio e tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattualmente convenute e la capacità e la attitudine del personale loro addetto.

Articolo 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 1453 e ss C.C., Sistema Ambiente S.p.A. attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso.

La *Committente* ha inoltre facoltà di risolvere il contratto negli altri casi previsti nel presente atto.

18.2 In caso di risoluzione del contratto, per fatto imputabile all'*Appaltatore*, saranno a carico dell'*Appaltatore* inadempiente gli oneri relativi all'affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell'appalto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 19 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32, comma 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con scrittura privata in modalità elettronica.

Il presente contratto viene stipulato ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 32, comma 10, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si siano potute risolvere in via amichevole, saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Sistema Ambiente S.p.A.
Dott. Matteo Romani
Firmato digitalmente

Per VANNI AUTOTRASPORTI SRL
Vanni Poldino
Firmato digitalmente